



Diritto dell'emergenza Covid-19 e recovery fund

La proroga delle disposizioni emergenziali in materia di giustizia (d.l. 7 ottobre 2020, n. 125). Una scheda.

di [Franco Caroleo](#)

9 ottobre 2020

La proroga delle disposizioni emergenziali in materia di giustizia (d.l. 7 ottobre 2020, n. 125). Una scheda.

di Franco Caroleo

Con il d.l. n. 125/2020 viene stabilita la proroga al **31 dicembre 2020** delle disposizioni emergenziali in materia di processo civile e penale.

La formula del testo legislativo non è di certo accattivante (si contano almeno tre rimandi normativi, passando perfino per un allegato ad un decreto-legge) e il nuovo termine fissato (di base, l'aggiunta di soli due mesi al termine precedente) conferma l'andamento a singhiozzo a cui ci sta abituando la legislazione processuale in questi tempi di pandemia

Quella che segue è una breve scheda sugli aspetti essenziali del nuovo decreto-legge.

Titolo

DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020". (20G00144) (GU Serie Generale n.248 del 07-10-2020)

Le norme riguardanti il settore giustizia

- Art. 1., co. 3, lett. a);
- Art. 1., co. 3, lett. b), n. 7.

Il contenuto

L'art. 1., co. 3, lett. a) del d.l. n. 125/2020 modifica il d.l. n. 83/2020 prevedendo che: *“all'articolo 1, comma 3, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «**31 dicembre 2020**»”.*

L'art. 1., co. 3, lett. b), n. 7, d.l. n. 125/2020 inserisce all'allegato 1 del d.l. n. 83/2020 dopo il numero 33 il seguente: *«33-bis Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».*

Gli effetti normativi

Il novellato art. 1, co. 3, d.l. n. 83/2020 recita ora quindi: *“I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati al «**31 dicembre 2020**», ((salvo quanto previsto ai numeri 3 e 32 dell'allegato medesimo)), e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”.*

Alla luce della proroga così stabilita e per effetto dell'introduzione all'allegato 1 d.l. n. 83/2020 del nuovo numero 33-bis, l'art. 221, co. 2, d.l. n. 34/2020 recita ora quindi:

*“2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al «**31 dicembre 2020**» si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10”.*

Le ricadute processuali

L'operatività delle disposizioni contenute nei commi da 3 a 10 dell'art. 221 d.l. n. 34/2020 è prorogata fino al **31 dicembre 2020**. Sicché, fino a tale data deve ritenersi vigente:

- l'obbligo del **deposito telematico** di atti e documenti nei processi civili davanti a tribunali e corti di appello (co. 3);
- il potere del giudice di disporre la celebrazione delle **udienze civili** che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti nella modalità a trattazione *scritta* (co. 4);
- il potere del giudice di disporre la celebrazione delle **udienze civili** che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice nella modalità mediante collegamenti audiovisivi *a distanza* (co. 7);
- la possibilità di partecipazione alle **udienze civili** di una o più parti o di uno o più difensori, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi *a distanza* (co. 6);

- il potere del giudice di disporre, in luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ex art. 193 c.p.c., il deposito del **giuramento telematico** da parte dell'ausiliare (co. 8);
- il deposito *telematico* degli atti e dei documenti nei **procedimenti civili** innanzi alla **Corte di Cassazione** (co. 5);
- la partecipazione a qualsiasi **udienza penale** degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi *a distanza* (co. 9);
- la possibilità di svolgere a distanza i **colloqui** con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati negli **istituti penitenziari** e negli **istituti penali per minorenni** (co. 10).

L'estensibilità temporale delle disposizioni emergenziali

La previsione della proroga in commento sembrerebbe smentire la tesi di quanti hanno sostenuto che il termine finale (oggi il 31 dicembre 2020, prima il 31 ottobre 2020) sia solo il termine entro il quale il giudice possa *fissare* le udienze nelle modalità alternative previste dalla normativa emergenziale e non anche il termine entro il quale possano *celebrarsi* le udienze in tali modalità alternative.

Infatti, ragionando secondo questo orientamento più estensivo, non ci sarebbe dovuta essere la necessità di una proroga del termine in questione.

Al contrario, con il d.l. n. 125/2020, seppure con rinvii e passaggi intricati, il legislatore ha espressamente allargato lo spazio temporale del processo dell'emergenza, lasciando così intendere che questo spazio trova il proprio limite nel termine prorogato.

Seguendo questa linea, dovrebbe ritenersi che potrà essere previsto lo *svolgimento* di udienze a trattazione scritta o con collegamenti a distanza solo fino al 31 dicembre 2020. Salvo ulteriori proroghe.

Una proposta (non una proroga)

Gli operatori della giustizia, come tutti, vivono una situazione emergenziale senza precedenti ed ogni valutazione prognostica si rivela, ad oggi, estremamente difficile.

Una prima versione dell'art. 221 d.l. n. 34/2020 prevedeva il mantenimento delle innovazioni processuali utilizzate durante le prime fasi dell'emergenza in via "sperimentale" sino al dicembre 2021. Non prescriveva l'obbligo di celebrazione delle udienze a trattazione scritta o con collegamenti da remoto, ma lasciava questa possibilità al giudice, garantendo un'interlocuzione

sul punto con le parti.

L'idea è stata poi sepolta nel cimitero delle proposte emendative.

Era una buona idea. Siamo ancora in tempo per riprenderla (e perfezionarla).

Non di sole proroghe vive l'uomo di legge.


